



COMUNE DI ETROUBLES  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

**Oggetto: Approvazione tariffe Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.**

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di aprile alle ore tredici e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO	X	
BRACCO CRISTINA		X
MARGUERET ANGELO		X
COLLOMB MONICA A.	X	
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO		X
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott. Manuele AMATEIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. g) del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 dicembre 2001;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Premesso che:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la suddetta normativa prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
  - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
  - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- al comma 837 e seguenti viene indicata un'espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone “unico”, nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

Rilevato che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, nei fatti, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,

- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

Considerato che il canone "mercatale" di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che il canone dei mercati è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata ed è determinato altresì in base alla durata e alla tipologia;

Atteso che il Comune è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

Rilevato che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato sulla base di criteri suddetti;

Preso atto che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

Atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

Visto il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

Ritenuto opportuno applicare le predette riduzioni nelle seguenti misure:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati una riduzione del 90%;
- b) per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione con fini non economici una riduzione del 80%;
- b) per la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici una riduzione del 50%;

Verificato che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della legge n. 160/2019;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data odierna si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, che contiene, tra l'altro, ulteriori ipotesi di riduzioni ed esenzioni;

Ritenuto, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria del Canone unico, come sotto riportato;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 8

Astenuti:

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari:

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, come sopra illustrato:

### Occupazioni di suolo pubblico

- occupazione permanente suolo pubblico – tariffa annuale: € 17,56 a mq
- occupazione temporanea suolo pubblico – tariffa giornaliera: € 1,03 a mq
- occupazione aree mercatali – tariffa giornaliera: € 1,03 a mq.

Alle suddette tariffe vengono applicate le specifiche riduzioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

### Diffusione di messaggi pubblicitari

#### A. Pubblicità ordinaria

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

superficie	opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 11,40	0,38	€ 22,80	0,76
Da mq 5,5 a 8,5	€ 17,10	0,57	€ 28,50	0,95
Superiore a mq 8,5	€ 22,80	0,76	€ 34,20	1,14

per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):

superficie	opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 0,04	0,07	€ 0,08	0,13
Da mq 5,5 a 8,5	€ 0,06	0,10	€ 0,10	0,17
Superiore a mq 8,5	€ 0,08	0,13	€ 0,12	0,20

#### B. Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranniarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le tariffe della pubblicità ordinaria.
2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza:

CATEGORIA	tariffa	Coefficiente
	Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, con portata < a q.li 30	€ 50,00
Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo	€ 75,00	2,50

conto, con portata > a q.li 30		
Motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria	€ 24,80	0,83

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

**C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti)**

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 33,20	1,11
per conto proprio dall'impresa	€ 16,60	0,55

per ogni metro quadrato di superficie al giorno:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 0,12	0,20
per conto proprio dall'impresa	€ 0,06	0,10

**D. Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione)**

per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
fino al 30° giorno	€ 2,06	3,43
dopo il 30° giorno	€ 1,03	1,72

**E. Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze**  
per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):

tariffa	Coefficiente
€ 0,80	1,33

**F. Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita)**

per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
Comune di decollo	€ 5,00	8,33
Comune di atterraggio	€ 3,00	5,00

**G. Pubblicità eseguita con palloni frenati**

per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 8,00	13,33

**H. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro**

per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 2,10	3,50

**I. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili**

per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 6,20	10,33

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CALCHERA MARCO  
*(Firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
Dott. Manuele AMATEIS  
*(Firmato digitalmente)*

---

Dott. Manuele AMATEIS